

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3830

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PISTONE, ZANOTTI, ADDUCE, ANGIONI, BELLILLO, BENVENUTO, BORI-RIELLO, CARBONELLA, CIMA, ARMANDO COSSUTTA, MAURA COSSUTTA, COSTA, CRISCI, DEIANA, DIANA, FIORI, FIORONI, FOLENA, FRANCI, GALEAZZI, GIACCO, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, INTINI, SANTINO ADAMO LODDO, LUCÀ, LUCIDI, LUSETTI, MAGNOLFI, RAFFAELLA MARIANI, MEDURI, MOLINARI, OSTILLO, LUIGI PEPE, PERLINI, PERROTTA, PINOTTI, PISAPIA, RIZZO, ROCCHI, RODEGHIERO, ROTUNDO, RUSSO SPENA, SASSO, SORO, SQUEGLIA, TANNONI, TOCCI, VILLARI, VOLPINI, ZUNINO**

Istituzione di un fondo finalizzato all'assegnazione di contributi per lo sviluppo dell'attività di produzione, distribuzione e vendita di prodotti editoriali dedicati alla popolazione anziana

*Presentata il 26 marzo 2003*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La popolazione anziana, oltre alla socializzazione, ha un grande desiderio di conoscere, di capire e di tramandare se stessa. Il desiderio si palesa ogni qual volta ci si avvicina a un centro sociale per anziani oppure quando si trovano strutture ricreative, culturali e sociali, dove l'interscambio generazionale avviene e si materializza sotto diverse e molteplici forme.

La proposta di legge in oggetto parte proprio da queste semplici considerazioni e si muove in un ambito, quello dell'editoria, che fa della memoria e della tradizione uno dei momenti più importanti e qualificanti del processo comunicativo.

Il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge intende, infatti, fornire agli editori e alle associazioni di promozione sociale autogestite dagli anziani stessi o alle organizzazioni *non profit*, che operano a sostegno della

popolazione anziana e intendono realizzare e commercializzare prodotti editoriali dedicati alla popolazione anziana, i contributi necessari affinché ciò avvenga e si realizzi concretamente.

Ogni singolo centro sociale per anziani — così come ogni associazione che gravita attorno a questa tipologia di popolazione — ha necessità di comunicare con l'esterno e di fornire un'informazione compiuta. Il libro, la rivista e ogni prodotto editoriale, infatti, rappresentano sotto quest'aspetto, i mezzi di comunicazione più semplici e immediati, utili a creare dialogo, dibattito e scambio culturale.

La proposta di legge nasce anche dall'esigenza di dare ulteriore impulso editoriale all'area della gerontologia e della geriatria, nell'intento di produrre studi, ricerche e attività rivolti ai problemi epidemiologici, clinici e socio-assistenziali nella terza età.

Editoria per la popolazione anziana significa, quindi, studio e ricerca scientifica inerente i problemi sanitari e assistenziali degli anziani, educazione sanitaria della popolazione, formazione del personale sanitario che svolge mansioni di assistenza, pubblicazione di giornali, di riviste, e di lavori scientifici attinenti al-

l'anziano, consulenza per la realizzazione e la gestione di servizi socio-assistenziali.

Il fine principale della proposta di legge è, in sintesi, quello di contribuire ad aiutare gli anziani a vincere la solitudine e l'emarginazione proprie della vecchiaia, causa dell'acceleramento del decadimento psico-fisico delle persone non più giovani.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo finalizzato all'assegnazione di contributi, con riferimento ai contratti di mutuo stipulati per lo sviluppo dell'attività di produzione, distribuzione e vendita di prodotti editoriali dedicati alla popolazione anziana.

2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1 editori e associazioni di promozione sociale autogestite dagli anziani stessi o dalle organizzazioni *non profit* che operano a sostegno della popolazione anziana e intendono realizzare e commercializzare prodotti editoriali dedicati alla popolazione anziana.

3. Il funzionamento del fondo di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di accesso e di assegnazione dei contributi, sono disciplinati con regolamento, adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ai fini indicati al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano parte delle risorse del fondo istituito ai sensi del medesimo comma.

5. I criteri per la individuazione e la ripartizione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse indicate al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali.

6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa annua massima di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

